

Capo primo
ORGANI DELL'ISTITUTO
ART. 7 – ASSEMBLEE DEI GENITORI

1) I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.

2) Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto.

3) Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici.

4) Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe.

5) Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Comitato dei Genitori

6) I Rappresentanti dei Genitori dei Consigli di Classe, d'Interclasse e di Intersezione possono formare un Comitato Genitori. Il Comitato Genitori si organizza secondo proprio regolamento.